

Regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2

Disciplina di attuazione degli articoli 11 bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina:

a) le modalità e le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11 bis, commi 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni;

b) le modalità e le procedure per l'inserimento delle imprese risultate non in regola, a seguito degli accertamenti previsti all'articolo 39, commi 7 e 8 della l.r. 1/2004, nell'elenco di cui all'articolo 39, comma 10 della stessa l.r. 1/2004.

Art. 2
(Elenco regionale delle imprese inadempienti)

1. Il Servizio regionale competente in materia tiene e aggiorna l'elenco regionale delle imprese inadempienti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), di seguito denominato Elenco.

2. L'Elenco è pubblicato semestralmente, nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet della Regione. Sono altresì pubblicati gli atti amministrativi di inserimento e cancellazione delle imprese dall'Elenco, adottati nel periodo intercorrente tra le pubblicazioni semestrali.

3. Le stazioni appaltanti e i committenti di lavori edili privati, prima dell'affidamento dei lavori, verificano che l'impresa affidataria non sia inclusa nell'Elenco.

4. Gli effetti dell'inserimento nell'Elenco decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del relativo atto amministrativo.

Art. 3
(Inserimento nell'Elenco)

1. Sono incluse nell'Elenco le imprese per le quali, al momento della comunicazione di inizio dei lavori o in sede di comunicazione di eventuali variazioni dei dati nella stessa contenuti, il committente o il responsabile dei lavori non presenti allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, per ognuna delle imprese esecutrici, anche uno solo dei documenti previsti all'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Sono incluse nell'Elenco le imprese per le quali il direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori stessi, accerti le violazioni alle norme per il contrasto al lavoro irregolare o nel caso in cui allo stesso sono comunicate dagli enti preposti alle verifiche e ai controlli. Tali violazioni consistono nella presenza in cantiere di personale non autorizzato.

3. Sono incluse nell'Elenco le imprese per le quali, al termine dei lavori, venga riscontrata la violazione consistente:

a) nella mancata regolarità contributiva, per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1 della l.r. 1/2004;

b) nella mancata regolarità contributiva e/o nella mancata congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai

lavori, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1 della l.r. 1/2004.

Ai fini del presente comma, la mancata presentazione del documento unico di regolarità contributiva è equiparata a documento unico di regolarità contributiva non in regola.

Art. 4

(Procedura per l'inserimento nell'Elenco)

1. Lo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio qualora accerti, d'ufficio o a seguito di segnalazione del direttore dei lavori, una o più delle violazioni di cui all'articolo 3, ne dà immediata comunicazione, con lettera raccomandata A.R., all'impresa interessata concedendo un termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, al fine della eventuale regolarizzazione.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, qualora l'impresa non provveda alla regolarizzazione nel termine di cui al comma 1, entro il termine di venti giorni, trasmette all'impresa, al direttore dei lavori, alla Direzione regionale del lavoro e al Servizio regionale competente per materia, con lettera raccomandata A.R., un rapporto informativo contenente i dati relativi al cantiere, ai lavori, all'impresa esecutrice e alle violazioni accertate e non sanate entro il termine assegnato. Il Servizio regionale competente per materia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dello Sportello unico per l'edilizia inserisce l'impresa nell'Elenco e ne dà comunicazione all'impresa stessa con lettera raccomandata A.R..

Art. 5
(Procedura per il rilascio
del certificato di agibilità)

1. Per i lavori privati di cui all'articolo 11, comma 1 della l.r. 1/2004, qualora dal documento unico di regolarità contributiva risulti che l'impresa non sia in regola con la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, il committente sospende, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della l.r. 1/2004, il pagamento della rata di saldo e, a decorrere dal quarantesimo giorno successivo a quello dell'emissione del documento unico di regolarità contributiva irregolare, comunica alla Cassa Edile e all'impresa, con lettera raccomandata, la volontà di surrogare la stessa pagando l'importo dei contributi non versati alla Cassa Edile, limitatamente al cantiere interessato dai lavori.

2. La Cassa Edile, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma 1, comunica al committente l'importo dei contributi non versati dall'impresa specificando le forme e le modalità per effettuare il pagamento.

3. La Cassa Edile, ricevuta la documentazione comprovante il pagamento della totalità dei contributi di cui al comma 1, rilascia al committente apposita attestazione idonea ai soli fini del rilascio del certificato di agibilità.

4. Il pagamento effettuato dal committente ai sensi dei commi 2 e 3 non impedisce, qualora permanga la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), l'inserimento nell'Elenco dell'impresa che non ha provveduto alla regolarizzazione nel termine assegnato.

Art. 6
(Cause di cancellazione dall'Elenco)

1. Costituiscono causa di cancellazione dell'impresa dall'Elenco:

a) la sopravvenuta regolarizzazione dell'impresa;

b) il decorso del periodo di inserimento dell'impresa nell'Elenco previsto all'articolo 39, comma 10 della l.r. 1/2004 qualora l'impresa non abbia provveduto alla regolarizzazione.

Art. 7
(Cancellazione dall'Elenco)

1. Il Servizio regionale competente per materia, nei trenta giorni successivi al periodo di inserimento dell'impresa nell'Elenco o dalla trasmissione del documento attestante la sopravvenuta regolarizzazione, provvede alla cancellazione e ne dà comunicazione all'impresa stessa.

Art. 8
(Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria)

1. Per i lavori privati individuati all'articolo 11, comma 1 della l.r. 1/2004, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11 bis, comma 1 della l.r. 1/2004 è applicata:

a) all'impresa che non sia risultata in regola, all'inizio dei lavori, con il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva;

b) all'impresa che non sia risultata in regola, al termine dei lavori, con il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva e la regolarità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori.

Ai fini del presente articolo, la mancata presentazione del documento unico di regolarità contributiva, all'inizio o al termine dei lavori, è equiparata a documento unico di regolarità contributiva non in regola.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, qualora accerti le irregolarità di cui al comma 1, ne dà immediata comunicazione, con lettera raccomandata A.R., all'impresa interessata concedendo un termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, al fine della eventuale regolarizzazione. La comunicazione è effettuata unitamente alla comunicazione di cui all'art. 4, comma 1.

3. Lo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, qualora l'impresa non provveda alla regolarizzazione nel termine di cui al comma 2, entro il termine di venti giorni, trasmette al Servizio regionale competente un rapporto informativo contenente la copia del documento unico di regolarità contributiva e i dati relativi all'impresa, al cantiere e all'importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti dalla stessa impresa e comunicato allo Sportello unico per l'edilizia dal direttore dei lavori in occasione della trasmissione della notifica preliminare. La trasmissione del rapporto informativo è effettuata unitamente alla trasmissione del rapporto informativo di cui all'art. 4, comma 2.

4. Il Servizio regionale di cui al comma 3, entro venti giorni dalla ricezione del rapporto informativo, adotta l'atto amministrativo ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria quantificandone l'importo e lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di sanzioni.

5. La struttura regionale competente in materia di sanzioni, entro venti giorni dalla trasmissione dell'atto amministrativo di cui al comma 4, predispone il verbale di contestazione ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

Art. 9
(Norma transitoria)

1. Fino alla realizzazione e alla effettiva operatività della procedura telematica per la trasmissione della notifica preliminare di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004, la notifica preliminare è trasmessa in formato telematico alla Cassa Edile e in formato cartaceo agli altri soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004. Il direttore dei lavori trasmette copia della notifica preliminare anche allo Sportello unico per l'edilizia del comune in cui si realizza l'intervento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 16 marzo 2009

LORENZETTI

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Bottini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 26 gennaio 2009, deliberazione n. 53;
- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27 gennaio 2009, per il successivo iter;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 30 gennaio 2009;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, nella seduta del 2 marzo 2009, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Affari generali della Presidenza
e della Giunta regionale

Servizio Affari istituzionali
e Segreteria della Giunta regionale

Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari
e rapporti con il Consiglio regionale

R.R. 16 marzo 2009, n. 2

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Affari istituzionali e Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo del regolamento:

- Il testo degli artt. 11 bis, commi 1 e 2, e 39, commi 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante “Norme per l'attività edilizia” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), come modificato ed integrato dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8 (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25), è il seguente:

«Art. 11-bis
Irregolarità contributiva delle imprese.

1. La Regione, nel caso previsto all'articolo 11, comma 3, applica all'impresa non risultata in regola una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento dell'importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti dalla stessa impresa. La sanzione è comunque ricompresa tra un minimo di euro duemila e un massimo di euro diecimila ed è applicata con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento di cui all'articolo 39, comma 9.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è applicata al subappaltatore, al subaffidatario o al lavoratore autonomo, se risultati non in regola.

Omissis.

Art. 39
Controlli sui titoli e sulle opere eseguite.

Omissis.

7. Il Comune qualora accerti che la comunicazione di inizio dei lavori presentata ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 e del comma 2 dell'articolo 21 non contenga i dati di cui all'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, acquisiti nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11 o sia segnalata dal direttore dei lavori la violazione degli stessi, provvede all'immediata sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, che ha effetto fino alla regolarizzazione della relativa documentazione.

8. Qualora il comune accerti, anche a seguito della richiesta di agibilità, violazioni al documento unico di regolarità contributiva, che non siano state segnalate dal direttore dei lavori, ne dà immediata comunicazione all'ordine o collegio professionali di appartenenza il quale provvede alle sanzioni di cui all'art. 29, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001.

9. Il Comune, nei casi previsti ai commi 7 e 8, segnala le inadempienze dell'impresa alla Direzione regionale del lavoro e alla Regione la quale provvede all'inserimento dell'impresa inadempiente nell'elenco di cui al comma 10 secondo le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d).

10. La Regione pubblica semestralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle imprese inadempienti. Dette imprese sono escluse per un periodo di due anni dagli appalti e subappalti per l'affidamento dei lavori privati e dei lavori pubblici di competenza della Regione, degli enti locali, delle Aziende erogatrici di servizi pubblici e di altre amministrazioni pubbliche regionali; dette imprese sono escluse altresì da agevolazioni o finanziamenti pubblici.».

Nota all'art. 1:

- Per il testo degli artt. 11 bis, commi 1 e 2 e 39, commi 7, 8 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si veda la nota al titolo del regolamento.

Note all'art. 3, commi 1 e 3:

- Si riporta il testo dell'art. 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 aprile 2008, n. 101):

«Art. 90.

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Omissis.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle

denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

Omissis.».

- Il testo dell'art. 11, commi 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si veda la nota al titolo del regolamento), è il seguente:

«Art. 11

Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3 del d.lgs. 494/1996, per i lavori privati il cui costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25, superi l'importo di euro cinquantamila o per le opere esentate da tale costo, ma comunque aventi superficie utile coperta superiore a metri quadrati cento, il direttore dei lavori provvede a:

a) acquisire prima dell'inizio dei lavori, copia delle denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile;

b) trasmettere per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, al Comitato paritetico territoriale (CPT), all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, nonché ad altri enti od organismi che ne facciano richiesta con le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d), la notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 494/1996 indicando, sentita l'impresa esecutrice, l'incidenza percentuale della manodopera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;

c) controllare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nell'annotazione, sul giornale dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere; consistono, altresì, nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza;

d) trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, all'inizio dei lavori e alla conclusione degli stessi, i documenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d-bis), nonché le eventuali variazioni o l'accertamento delle violazioni agli stessi.

2. Il committente dei lavori privati di cui al comma 1, prima di procedere al pagamento della rata di saldo, acquisisce dall'impresa esecutrice dei lavori il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel

cantiere interessato dai lavori, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d-bis).
Omissis.».

Nota all'art. 5, comma 1:

- Per il testo dell'art. 11, commi 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 3, commi 1 e 3.

Nota all'art. 6:

- Per il testo dell'art. 39, comma 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si veda la nota al titolo del regolamento.

Note all'art. 8, commi 1 e 5:

- Per il testo dell'art. 11, comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 3, commi 1 e 3.
- Per il testo dell'art. 11 bis, comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si veda la nota al titolo del regolamento.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 30 novembre 1981, n. 329.
- La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante “Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati”, è pubblicata nel B.U.R. 2 giugno 1983, n. 36.

Nota all'art. 9:

- Per il testo dell'art. 11, comma 1, lett. b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 3, commi 1 e 3.